



**REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'AREA
NATURALE PROTETTA DI INTERESSE
LOCALE (A.N.P.I.L.) DEL TORRENTE
MENSOLA POSTA NELL'AMBITO DEI
COMUNI DI FIESOLE E FIRENZE**

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.57 DEL 31 LUGLIO 2012



REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL' ANPIL TORRENTE MENSOLA

Indice

<u>Titolo I</u> Norme generali	3
Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Validità ed operatività del Regolamento di Gestione	3
Art. 3 - Comitato di gestione dell'ANPIL	3
Art. 4 - Comitato scientifico e attività di ricerca scientifica	4
Art. 4/bis - Albo delle Associazioni	4
Art. 5 - Modifiche al Regolamento di Gestione	5
<u>Titolo II</u> Tutela delle componenti paesaggistiche, naturalistiche ed ambientali .	6
Art. 6 - Norme generali	6
Art. 7 - Disciplina delle attività agricole, connesse e compatibili	6
Art. 8 - Norme specifiche	7
<u>Titolo III</u> Modalità di fruizione dell'A.N.P.I.L. Vigilanza e controllo, Sanzioni ..	12
Art. 9 - Viabilità	12
Art. 10 - Vigilanza e controllo	12
Art. 11 - Visite guidate, didattica, accoglienza	13
Art. 12 - Sanzioni	13
Art. 13 - Norme transitorie	13

Titolo I
Norme generali

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Gestione dell' Area naturale protetta di interesse locale -ANPIL Torrente Mensola, costituito da territori ubicati nei Comuni di Firenze e di Fiesole, è lo strumento di gestione delle aree protette previsto all' articolo 19 della L.R. 49 del 11.4.1995 "Norme sui parchi, le riserve naturali, e le aree naturali protette di interesse locale".
2. Il presente Regolamento disciplina l'impatto antropico sull'assetto paesistico-ambientale. Esso tutela, inoltre, la conservazione e la valorizzazione dell'ANPIL Torrente Mensola la cui istituzione è stata prevista dal "3° Programma Regionale 2000-2003 per le Aree Protette" approvato con deliberazione consiliare della Regione Toscana n° 176 del 26.07.2000.

Art. 2 - Validità ed operatività del Regolamento di Gestione

1. Il presente Regolamento di Gestione entra in vigore al momento della sua approvazione da parte dei Consigli dei Comuni di Firenze e di Fiesole. Il presente regolamento può essere modificato ai sensi del successivo Art. 5.

Art. 3 - Comitato di gestione dell'ANPIL

1. Il Comitato di Gestione dell'ANPIL, su istanza delle Amministrazioni Comunali di Firenze e di Fiesole, esprime pareri e linee di indirizzo riguardanti la gestione del territorio, secondo quanto dettagliato negli articoli 7 e 8.
2. Il Comitato di Gestione dell'ANPIL viene nominato dalle Amministrazioni Comunali, dall'Amministrazione Provinciale e dal Consiglio di Quartiere 2 entro due mesi dall'approvazione del presente Regolamento ed è composto da cinque membri di cui:
 - due designati dall'Amministrazione Comunale di Fiesole;
 - uno designato dall'Amministrazione Comunale di Firenze;
 - uno designato dal Consiglio di Quartiere 2 del Comune di Firenze;
 - uno designato dalla Provincia di Firenze.
3. Il Comitato di Gestione nomina tra i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Firenze e Fiesole il Presidente del Comitato di Gestione che assume le funzioni di rappresentante dell'ANPIL; l'Amministrazione Comunale che non lo ha designato, nomina il Coordinatore del Comitato scientifico di cui al successivo art. 4.

4. Il Presidente, all'interno del Comitato di Gestione, nomina conseguentemente il segretario con funzione verbalizzante.
5. Il Comitato di Gestione stabilisce la sede dell'ANPIL. L'uso della sede sarà concesso a titolo di comodato gratuito. Le Amministrazioni Comunali hanno facoltà di convenire sedi diverse alle stesse condizioni d'uso.
6. I Comuni esercitano le funzioni relative alla gestione dell'ANPIL direttamente, ai sensi dell'art. 19 ex L.R. n. 49/95.
7. Le Amministrazioni Comunali adottano concordemente specifici criteri per ripartire le eventuali spese comuni su proposta del Comitato di Gestione.
8. I supporti amministrativi e tecnici all'attività dell'ANPIL saranno convenuti e forniti dai Comuni di Firenze e Fiesole.
9. Il Comitato di Gestione, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvale anche del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 4 e, quando necessario, della partecipazione di altri soggetti con specifiche competenze.
10. Ogni membro del Comitato di Gestione svolge le proprie funzioni dalla data del provvedimento di nomina e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia che lo ha nominato, con proroga "pro tempore" fino al provvedimento di nomina del successore.
11. Il Comitato di Gestione opera in particolare nei campi di attività di cui al successivo art. 8.
12. I suoi componenti possono essere rinominati fino ad un massimo di due volte. Le riunioni del Comitato di gestione si intendono validamente costituite con la presenza di tre membri su cinque.
13. Le decisioni sugli argomenti trattati sono prese con votazione a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
14. Il Comitato di Gestione è coordinato dal Presidente; egli lo convoca ogni qualvolta venga richiesto un parere da parte delle Amministrazioni Comunali o a sua discrezione, o su motivata richiesta di almeno tre membri del Comitato stesso.

Art. 4 - Comitato scientifico e attività di ricerca scientifica

1. Per promuovere e coordinare l'attività di ricerca, anche su progetti finanziati e/o finanziabili, è istituito il Comitato Scientifico composto da undici membri, diretto da un coordinatore incaricato ai sensi del precedente art. 3.

2. Il Comitato Scientifico è convocato almeno ogni sei mesi e comunque ogni qualvolta sia necessario, per l'espressione di pareri relativi ad interventi/iniziative di natura straordinaria richiesti dal Comitato di Gestione.
3. Il Comitato Scientifico è composto da:
 - quattro membri designati dalle rispettive Amministrazioni Comunali (due per ciascun Comune) scelti fra quelli proposti dalle Associazioni di Volontariato, Culturali e Sportive presenti nell'ANPIL e/o nelle zone limitrofe poste all'interno dei territori dei Comuni di Firenze e Fiesole, purché costituite da almeno tre (3) anni.
 - due membri designati dal Comitato di Gestione scelti tra quelli proposti dalle Associazioni dei produttori agricoli;
 - un membro designato dall'Amministrazione Provinciale;
 - due membri, designati dalle rispettive Amministrazioni Comunali, di cui uno con funzione di Coordinatore designato dalla competente Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 3;
 - due membri, designati dal Comitato di Gestione scelti tra quelli proposti dalle Associazioni Ambientaliste.
4. Ai fini della nomina, i membri del Comitato Scientifico devono essere tecnicamente e scientificamente competenti in materia di aree protette, scienze naturali, agro-forestali.
5. Il Coordinatore, nel caso di particolari esigenze, ha facoltà di proporre l'eventuale supporto di altri soggetti con specifiche competenze.
6. In caso di rinuncia da parte dei membri, è prevista adeguata e immediata sostituzione.
7. Il Comitato resta in carica per cinque (5) anni dall'avvenuta nomina.

Art. 4/bis - Albo delle Associazioni

1. E' istituito l'Albo delle Associazioni dell'ANPIL. Possono iscriversi all'albo le Associazioni di volontariato, culturali, sportive, ambientaliste, agricole presenti nell'ANPIL e/o nelle zone limitrofe poste all'interno dei territori dei Comuni di Firenze e Fiesole, purché costituite da almeno 3 anni.
2. A tale iscrizione provvede il Comitato di Gestione con cadenza semestrale, previa presentazione da parte dei soggetti interessati di apposita domanda, dopo aver verificato i requisiti.
3. Le Associazioni hanno diritto di essere consultate almeno una volta all'anno e sugli atti più significativi, nonché di essere ascoltate qualora lo ritengano necessario. A tal fine il Comitato promuove annualmente l'Assemblea dell'ANPIL, quale luogo di discussione e confronto con le Associazioni iscritte all'Albo.

Art. 5 - Modifiche al Regolamento di Gestione

1. Il Regolamento di Gestione dell'ANPIL può essere modificato su istanza delle Amministrazioni Comunali e/o del Comitato di Gestione.
2. Sono possibili modifiche al Regolamento di Gestione dell'ANPIL solo se coerenti e di maggior dettaglio rispetto agli indirizzi e alle prescrizioni del Piano Strutturale, del Regolamento Urbanistico, delle vigenti normative nelle materie contemplate dal Regolamento stesso e solo se ritenute indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale. Le modifiche, sottoposte preventivamente al parere del Comitato di Gestione, sono approvate con delibera del Consiglio Comunale.

Titolo II

Tutela delle componenti paesaggistiche, naturalistiche ed ambientali

Art. 6 - Norme generali

1. All'interno del territorio dell'ANPIL Torrente Mensola vige, per l'utilizzo del suolo nonché degli edifici e per le loro trasformazioni, quanto previsto dai rispettivi strumenti urbanistici e edilizi e dalla vigente normativa.
2. Nel territorio dell'ANPIL sono riconosciute quali prioritarie e rilevanti:
 - Le attività agricole o connesse con l'agricoltura;
 - Le attività silvicolture;
 - Le attività di servizio d'informazione e promozione turistica;con lo scopo di:
 - a) Mantenere e tutelare tutte le tradizionali caratteristiche di naturalità del territorio e di coltivazione dei suoli;
 - b) Incentivare i benefici ambientali derivanti dalla salubrità dell'aria e delle risorse idriche, dalla biodiversità e da ridotti livelli di emissioni sonore;
 - c) Mantenere e tutelare le componenti paesaggistiche del territorio.
3. Le attività e le azioni di cui ai punti precedenti si rapportano con il territorio del Comune di Fiesole ed in particolare con la contigua ANPIL di Montececchi, con il complesso delle cave esistenti nonché con la previsione della strada parco "Maiano – Bivio di Baccano".

Art. 7 - Disciplina delle attività agricole, connesse e compatibili

1. In relazione agli obiettivi di valorizzazione turistica e ambientale del territorio dell'ANPIL, sono ammesse unicamente le attività agricole e quelle di allevamento classificabili come agricole ai sensi del DPR 917/1986.

2. L'attività di cinotecnica è consentita solo a condizione che venga inoltrata agli Enti competenti una valutazione previsionale di impatto acustico con i contenuti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali in materia di attività rumorose.
3. L'allevamento delle api è consentito.

Art. 8 - Norme specifiche

1) Tutela dei boschi

1. L'ANPIL sostiene e incentiva la predisposizione di piani di assestamento dei boschi e di prevenzione dagli incendi, in considerazione anche delle attività di turismo ambientale e delle attività ricreative connesse.
2. I piani di assestamento dovranno perseguire la tutela e l'incremento del valore ambientale dei boschi, prendendo come punto di riferimento le formazioni vegetali tipiche del clima locale ed evitando l'insediamento di specie estranee al paesaggio naturale, tipico dei luoghi.
 - a) Non sono consentite trasformazioni dei boschi, ovvero interventi che comportino l'eliminazione della vegetazione per un uso del suolo diverso da quello forestale; fanno eccezione le trasformazioni connesse alla necessità di realizzare opere di pubblico interesse. In tal caso, l'autorizzazione sarà rilasciata dal Comune e dalla Provincia per le rispettive competenze, previa acquisizione del parere del Comitato di Gestione dell'ANPIL, formulato a seguito delle considerazioni del Comitato Scientifico; in particolare dovrà essere valutata l'interazione tra l'intervento e la presenza di ecosistemi di comprovata valenza naturalistica, indicando eventuali particolari prescrizioni per la loro tutela.
 - b) Non è consentita la conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui e la conversione dei cedui composti in cedui semplici, ai sensi della vigente normativa regionale. L'autorizzazione al taglio è disciplinata dalla normativa vigente in materia.
 - c) La difesa fitosanitaria dei boschi, come previsto dalla vigente normativa regionale, è a carico dei soggetti possessori/proprietari dei medesimi. La Provincia dovrà comunicare al Comune competente le necessità di difesa individuate e stabilire con lo stesso, in accordo con l'ARPAT, le modalità di intervento che saranno sottoposte al parere preventivo del Comitato di Gestione dell'ANPIL, su indicazioni del Comitato scientifico. Il Comitato di Gestione dell'ANPIL si dovrà esprimere preventivamente qualora siano attivati appositi progetti di intervento pubblico. Il suddetto parere preventivo è richiesto anche nel caso di intervento proposto dall'Amministrazione comunale.
 - d) Ai fini della tutela dei boschi dai danni provocati dalla fauna selvatica, il Comune, sentito il parere del Comitato di Gestione dell'ANPIL, potrà proporre alla Provincia programmi di intervento atti a mantenere una densità faunistica compatibile con la tutela dell'ambiente.
 - e) La tutela degli alberi dichiarati monumentali e delle alberature in genere è disciplinata dalla vigente normativa regionale e dai regolamenti comunali.
 - f) Popolamenti misti con robinia ed ailanto: nelle formazioni forestali dovranno essere favoriti tutti gli interventi atti al contenimento della specie "*Robinia pseudoacacia*" e all'eliminazione della specie "*Ailantus altissima*".

Tali interventi dovranno essere parimenti favoriti anche al di fuori delle formazioni forestali, fatti salvi i casi in cui la loro presenza non costituisca grave pericolo di diffusione ed infestazione nel territorio circostante e non pregiudichi in alcun modo l'utilizzo agrario e la conservazione dei boschi.

- g) Popolamenti di vegetazione igrofila: in tali aree sono consentiti esclusivamente interventi di conservazione degli ecosistemi umidi con particolare riferimento alle fasce verdi ripariali. Solo nel caso di dimostrato rischio per la pubblica sicurezza, possono essere autorizzati particolari interventi che prevedano anche l'eliminazione di esemplari arborei di pregio.

2) Tutela degli ecosistemi e dell'ambiente

- a) Per la tutela degli ecosistemi si fa riferimento alle norme vigenti ed a quanto disciplinato con i regolamenti comunali. In particolare si richiamano le norme in materia forestale, di raccolta e commercio dei funghi, di tutela degli alberi e degli habitat naturali, della flora e della fauna, di circolazione fuori strada, di emissioni acustiche.
- b) Il Comitato di Gestione dell'ANPIL sostiene e incentiva il monitoraggio della produzione locale di rifiuti e il compostaggio, redigendo un rapporto descrittivo a cadenza almeno annuale; tale rapporto da un lato deve evidenziare la produzione dei rifiuti vegetali provenienti dalle coltivazioni agrarie e dei boschi e dalla manutenzione delle opere a verde e dall'altro indicare le possibilità e forme organizzative di compostaggio e le potenzialità di riutilizzo nel territorio.
- c) L'ANPIL sostiene e incentiva quelle tecniche di fertilizzazione, di lotta alle piante infestanti e di difesa contro i parassiti animali, fungini e contro altri organismi inferiori delle coltivazioni agrarie, forestali, florovivaistiche, delle opere a verde e del paesaggio che hanno il minore impatto ambientale; Sono privilegiate l'attivazione di tecniche di lotta guidata ed ancor più di tecniche biologiche di coltivazione. L'Amministrazione comunale si adopera per incentivare queste metodologie, anche con proprie iniziative.
- d) Le attività agricole e forestali del territorio che beneficiano di incentivi e contributi finanziari pubblici devono essere documentate dai titolari con relazioni tecniche, indicanti problemi e soluzioni; tali relazioni sono consegnate al Comitato di Gestione dell'ANPIL per il monitoraggio dell'assetto ambientale territoriale.
- e) Il Comitato di Gestione dell'ANPIL sostiene e incentiva il mantenimento delle coltivazioni arboree e della vite con sistemazioni, forme di allevamento e tecniche colturali tradizionali, necessari per salvaguardare la tipicità storicamente consolidata del paesaggio. Particolare riguardo è posto alla coltivazione degli olivi ed al recupero delle sistemazioni agrarie e degli impianti degradati; eventuali reimpianti dovranno tenere conto della possibilità o meno di introdurre tecniche innovative.
- f) Il Comitato di Gestione dell'ANPIL:
- registra annualmente l'entità delle superfici, il tipo e l'ubicazione delle coltivazioni e propone piani poliannuali delle coltivazioni arboree e dei vigneti del territorio;
 - evidenzia eventuali criticità economiche dei processi produttivi;
 - individua forme di finanziamento pubblico e tecniche di coltivazione atte a compensare l'eventuale aggravio dei costi rispetto all'impiego di sistemi di coltivazione innovativi presenti in ambienti simili.
- g) Il Comitato di Gestione dell'ANPIL registra annualmente l'entità delle superfici, il tipo e l'ubicazione delle coltivazioni erbacee, arbustive e di piante officinali e florovivaistiche; i titolari di tali attività sono tenuti a fornire al Comitato di Gestione dell'ANPIL le necessarie in-

formazioni. L'ANPIL sulla base di tale rapporto redige una relazione indicante le eventuali criticità dell'assetto produttivo sia sotto l'aspetto delle condizioni di mercato che di quelle ambientali.

Per la conservazione e raccolta di prodotti secondari del sottobosco si fa riferimento a quanto disposto dalla vigente normativa regionale.

3) Tutela delle specie di particolare valore

Il Comitato di Gestione dell'ANPIL segnala annualmente alle Amministrazioni Comunali e alla Provincia, l'individuazione nel territorio di nuove eventuali specie botaniche di particolare interesse naturalistico che necessitano di tutela.

4) Accensione fuochi all'aperto

Per l'accensione dei fuochi all'aperto, valgono le disposizioni delle norme regionali e del Regolamento Forestale della Regione Toscana, nonché le disposizioni dettate dalla Provincia e dalle ordinanze comunali.

5) Allevamento di animali

L'attività di allevamento di animali, di cui al precedente art. 7, è disciplinata dalla vigente normativa in materia.

6) Sistemazioni esterne

E' prescritto in tutti i casi, il mantenimento o il ripristino delle sistemazioni originarie di rilevanza storico-testimoniale sotto elencate:

- opere di sistemazione dei terreni (muri, ciglioni, terrazzi);
- opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
- sistemazioni arboree costituite da individui adulti e le sistemazioni vegetali ad impianto preordinato in genere, se tecnicamente e paesaggisticamente compatibili con l'assetto consolidato;
- pavimentazioni;
- percorsi ed accessi e relativi allineamenti arborei se tecnicamente e paesaggisticamente compatibili con l'assetto consolidato;
- recinzioni e cancelli;
- gli arredi fissi in genere.

In caso di eventuale nuova realizzazione, deve essere garantito il mantenimento dei suddetti elementi e devono essere conservate tecniche costruttive coerenti con il contesto.

a) Recinzioni.

Fatte salve le specifiche disposizioni in materia di recinzioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e quanto sopra specificato, eventuali nuove recinzioni dovranno coincidere di norma con le tracce fondiari consolidate (limiti di coltura, strade, sistemazioni del terreno).

Le recinzioni, quando realizzate con siepi vive, dovranno essere costituite da specie vegetali tipiche della vegetazione locale di cui ai regolamenti comunali in materia. Sono ammessi muri in pietra tipica del luogo, staccionate in legno o reti metalliche a maglia sciolta e ringhiera in ferro. Eventuali muri in calcestruzzo armato dovranno essere rivestiti in pietra tipica del luogo di spessore non inferiore a 10 cm.

b) Pavimentazioni.

Fatte salve le specifiche disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, e quanto sopra specificato, eventuali nuove pavimentazioni esterne dovranno essere realizzate con i seguenti materiali:

- Aree di pertinenza degli edifici esistenti: in pietra locale o a questa assimilabile per aspetto e colore, tale da armonizzarsi con il contesto. Possono essere altresì impiegati materiali di recupero (mezzane, mattoni e analoghi) o elementi nuovi ma ad essi assimilabili.
- viabilità poderali e privata: fermo restando quanto disciplinato dal paragrafo relativo alle strade, le viabilità poderali e private devono mantenere le caratteristiche di strade bianche; è consentito l'utilizzo di pavimentazioni in ghiaia o pietrisco. L'utilizzo della pietra locale è consentito all'interno delle aree di stretta pertinenza degli edifici.

c) Opere a verde.

Per le sistemazioni paesaggistiche naturali quali filari di cipressi, alberi di carattere monumentale o aventi valore di segno territoriale, alberature disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà che possono essere individuati come elementi di valore storico e ambientale dagli strumenti urbanistici comunali o assimilabili a questi, è obbligatoria la tutela. Le sistemazioni di opere a verde a servizio della viabilità pubblica o privata, se composte da specie arboree o arbustive che per loro natura raggiungono un notevole sviluppo, devono essere effettuate con specie tipiche del paesaggio naturale e comunque conformemente ai regolamenti vigenti.

7) Strade

Vengono perseguiti e promossi gli interventi di recupero delle strade esistenti, pubbliche e vicinali, ai fini della valorizzazione degli itinerari turistico-naturalistici. In assenza di specifiche disposizioni contenute nei Regolamenti Urbanistici Comunali, per le strade vicinali e poderali e per le strade pubbliche che rivestono caratteri di rilevanza storica devono essere tutelati e conservati:

- i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati,
- le opere di raccolta e convogliamento delle acque,
- le opere d'arte e i segnali di viaggio,
- le opere di sistemazione e di contenimento del terreno,
- le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi limitatamente alle specie vegetali di cui ai Regolamenti Comunali, se compatibili tecnicamente e paesaggisticamente con l'assetto consolidato,

- la sistemazione e i materiali del fondo stradale.

Per i manufatti che costituiscono elementi architettonici con valore di segno territoriale quali tabernacoli, fonti, ponticelli, muri a secco ed opere analoghe, individuabili come elementi di rilevanza storica e testimoniale valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e della normativa vigente. Sono comunque sempre soggetti a conservazione e a restauro conservativo gli elementi decorativi come stemmi lapidei o dipinti, immagini votive, iscrizioni, meridiane, orologi, mostre e cornici dipinte o a rilievo. Sono altresì vietati interventi di falsificazione e sostituzione degli elementi architettonici presenti con materiali a base cementizia o non di provenienza locale.

8) Illuminazione

La disciplina dettata dal presente punto ha la finalità di salvaguardare la fauna notturna e le rotte migratorie dell'avifauna dai fenomeni dell'inquinamento luminoso, inteso come ogni forma di irradiazione di luce artificiale verso la volta celeste.

Per l'illuminazione pubblica e privata non possono essere impiegati fasci luminosi orientati verso l'alto. La prescrizione è riferita sia a fasci fissi che mobili. In tutti i casi devono essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e della normativa vigente.

Sono esclusi gli impianti funzionali al servizio antincendio e la segnaletica luminosa di sicurezza, gli impianti per cantieri, per manifestazioni all'aperto con carattere di temporaneità.

9) Segnaletica, cartellonistica, elementi di arredo della viabilità

La segnaletica e la cartellonistica funzionale alla valorizzazione, alla conoscenza e alla promozione dell'ANPIL, sia di carattere pubblico che privato, deve essere omogenea su tutto il territorio dell'ANPIL. Il progetto, da sottoporre ad autorizzazione comunale, deve essere corredato da idonea documentazione atta alla valutazione delle caratteristiche costruttive ed al contenuto tematico. Nel caso di intervento pubblico, l'autorizzazione coincide con l'approvazione del progetto.

Tutti gli elementi di arredo da installare lungo la viabilità a cura di soggetti privati o pubblici devono essere preventivamente autorizzati dal Comune competente.

10) Regimazione idraulica

Il Comitato di Gestione dell'ANPIL può promuovere interventi atti a mitigare l'impatto con l'ambiente delle opere di regimazione idraulica in conformità con gli strumenti urbanistici comunali.

11) Opere per la difesa dagli incendi

E' consentita, in conformità con le vigenti norme, la realizzazione di tutte le opere e degli interventi strettamente funzionali alla salvaguardia dagli incendi boschivi (cesse parafuoco, invasi per la raccolta dell'acqua, punti di approvvigionamento, piste forestali, e opere analoghe). Per tali opere dovrà essere acquisito, oltre ai pareri degli Organi Istituzionali, anche il parere del Comitato di Gestione dell'ANPIL.

12) Energia da fonti rinnovabili

L'installazione di impianti e apparecchiature per il risparmio energetico è autorizzata dalle vigenti norme.

13) Impianti di smaltimento acque fognarie

A servizio degli edifici presenti nell' ANPIL l'Amministrazione comunale incentiva la realizzazione sia di impianti fognari collegati alla rete urbana ed/o ai relativi impianti di depurazione, previo interessamento del Comitato di Gestione dell'ANPIL che propone i possibili piani di intervento.

Titolo III

Modalità di fruizione dell'A.N.P.I.L. Vigilanza e controllo, Sanzioni

Art. 9 - Viabilità

1. La viabilità all'interno dell'ANPIL è disciplinata dalla vigente normativa regionale e le deroghe in essa previste sono consentite previo parere del Comitato di Gestione dell'ANPIL medesima.

Art. 10 - Vigilanza e controllo

1. All'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento provvedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria con particolare riferimento agli organi di polizia forestale, di polizia provinciale, municipale, nonché alle guardie ambientali volontarie secondo le modalità indicate negli articoli 5 e 6 della L.R. n° 7/1998.

Art. 11 - Visite guidate, didattica, accoglienza

1. I privati e gli enti pubblici diversi dalle Amministrazioni Comunali che sono proprietari di beni immobili per beneficiare di incentivi economici pubblici ottenuti attraverso iniziative del Comitato di Gestione dell'ANPIL, per la gestione di attività agricole, forestali, ambientali e di turismo, stipulano apposite convenzioni con le Amministrazioni Comunali, per lo svolgimento di attività di turismo ambientale, con visite guidate. Il Comitato di Gestione dell'ANPIL conserva il registro delle iniziative intraprese.
2. Le altre iniziative previste sulla proprietà pubblica sono programmate dal comitato di Gestione dell'ANPIL di concerto con le Amministrazioni Comunali.
3. Gli Enti, Associazioni e/o privati, che intendono svolgere autonomamente progetti e/o attività di educazione ambientale, didattica naturalistica e altro, devono presentare istanza all'Amministrazione comunale allegando una relazione circa le modalità e i tempi di attuazione dei progetti o delle attività di cui sopra, accompagnata da un parere del comitato di Gestione dell'ANPIL.
4. L'Amministrazione comunale si riserva di autorizzare lo svolgimento delle attività con facoltà di sospendere temporaneamente o anche interrompere le medesime, motivando adeguatamente il provvedimento.
5. Il titolare del progetto o dell'attività, è tenuto a presentare relazioni intermedie sullo stato di avanzamento e, al termine, una relazione finale con i risultati conseguiti.
6. L'accesso dei gruppi turistici, di scolaresche, ed analoghi è disciplinato con apposito atto che terrà conto del carico massimo di utenti in rapporto alla tutela dell'ecosistema e della quiete dei residenti.
7. La fruizione e l'accoglienza in strutture dell'Amministrazione Comunale ubicate nell'A.N.P.I.L, può essere organizzata anche mediante apposite convenzioni e contratti per affidarne la gestione dei servizi a terzi.

Art. 12 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente Regolamento, ove non specificatamente disciplinate dal Regolamento stesso, si applicano le sanzioni previste dalla L.R. n. 49 del 11.04.1995 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale" e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme di riferimento.
 - a) Allevamento di animali: è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da e € 250,00 a € 500,00 per la violazione delle prescrizioni di cui al precedente art. 7.
 - b) Illuminazione: violazione delle norme previste dall'articolo 8, punto 8: sanzione amministrativa da € 250,00 a € 400,00.

- c) Segnaletica: violazione delle norme previste dall'articolo 8, punto 9: sanzione amministrativa da € 250,00 a € 400,00.
- 2. I Comuni indicano i capitoli di bilancio sui quali sono accreditati gli importi delle sanzioni per le violazioni di competenza comunale.

Art. 13 - Norme transitorie

- 1. Le nomine effettuate per la prima volta vengono inviate al Comune di Firenze che provvederà a convocare la prima riunione del Comitato di Gestione.